



ALLEGATO A alla Dgr n. 1701 del 26 ottobre 2016

pag. 1/12

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.I.V.I.S. V CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI (COD. 106587). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D16000850007

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.;

E

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;
- b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche

progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

- c) con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con Veneto Lavoro e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (COD. 106)" (di seguito il Progetto);
- d) con Decreto prot. n. 10669 del 27 giugno 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;
- e) in data 05 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;
- f) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Il capofila individuerà inoltre un esperto di monitoraggio e valutazione, nonché un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

Art. 3 Oggetto

La presente Convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è favorire le migliori condizioni di integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, sono:

- Area A "Azioni Formative". Attività in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Realizzazione di moduli di insegnamento della lingua italiana di livello A1 e A2 e a cui si

affiancheranno, in via sperimentale – così come previsto dalle linee guida per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica - moduli di livello pre A1, finalizzati al possesso dei requisiti di competenza linguistica necessari per l'accesso ai moduli A1, e moduli di livello B1;

- Area B “Servizi complementari”: Attività in capo a Veneto Lavoro. Tali servizi completano ed integrano le azioni formative. Saranno realizzati in convenzione con le Conferenze dei Sindaci aderenti, con il compito di coinvolgere le reti locali e diffondere la conoscenza del progetto per migliorare la fruizione dei corsi da parte dei destinatari finali. In particolare verranno attivati servizi di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio, nonché, a richiesta, servizi di baby sitting e trasporto. Sono inoltre previsti servizi informativi di orientamento e sulle opportunità di formazione professionale verso il mondo del lavoro, normativa sul lavoro, forme contrattuali, sicurezza e regolarità del lavoro e prevenzione di incidenti domestici e professionali;
- Area C “Supporto gestionale e servizi strumentali”. Tale Area è a sua volta ripartita in:
 - C 3.1-Supporto gestionale. Attività in capo al capofila. Miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi di formazione di italiano L2.
 - C 3.2-Servizi strumentali. Attività in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Attività di ricerca scientifica per l'individuazione di misure atte a facilitare i percorsi di integrazione, Sviluppo della formazione dei formatori, Realizzazione di nuovi materiali didattici, Scambio e confronto transregionali di buone pratiche didattiche, amministrative e gestionali.

Tutti i Partner dovranno comunque concorrere al coordinamento ed alla gestione delle attività del Progetto, secondo il proprio ruolo e responsabilità.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FAMI in merito;
- garantire che le spese relative alle attività erogate da CPIA non Partner, vengano rimborsate sulla base di una rendicontazione a costi reali. Il CPIA non Partner sarà rimborsato dal soggetto affidante dietro espresse richieste di pagamento corredate dei giustificativi di spesa. Ai fini della presentazione della rendicontazione delle spese dovrà rendersi disponibile tutta la documentazione giustificativa necessaria a dimostrare che il rimborso delle spese ai CPIA non Partner è avvenuto secondo il criterio dei costi reali. Il Capofila dovrà provvedere all'imputazione e il riconoscimento esclusivamente dei costi reali;
- i principi di rendicontazione di cui al punto precedente si applicano anche alle Conferenze dei Sindaci non partner;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a € 2.223.399,48 di cui:

- FAMI - quota comunitaria € 1.111.699,74
- Cofinanziamento statale € 1.111.699,74

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, € 85.16800 di cui contributo comunitario € 42.584,00 e contributo nazionale € 42.584,00;
- Veneto Lavoro, € 527.632,00 di cui contributo comunitario € 263.816,00 e contributo nazionale € 263.816,00;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, € 1.610599,47, di cui contributo comunitario € 805.299,73 e contributo nazionale € 805.299,78;

Il piano finanziario approvato dall'A.R FAMI può essere modificato, presentando trimestralmente al massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'A.R. FAMI entro e non oltre 30 giorni di calendario precedenti alla chiusura del progetto, fissata al 31.03.2018. Il piano finanziario finale non potrà discostarsi, rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %. Ai fini del calcolo del 30% concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FAMI, secondo quanto stabilito dall'art. 8.5 della Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FAMI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella

stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FAMI, compatibilmente con le regole e la tempistica delle contabilità regionale.

Il Capofila entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà presentare all'A.R. FAMI una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FAMI al Capofila su presentazione del *Final Assessment*.

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FAMI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FAMI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte di uno dei Partner, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FAMI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

Ciascun Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. Il Capofila incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. FAMI e agli altri Partner. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Ai Partner si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 "Protezione dei dati" e 19 "Riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Regole di pubblicità" e nell'Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, li _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

per Veneto Lavoro
